ALLEGATO A

AREE VOCATE E NON VOCATE ALLA SPECIE

CINGHIALE (*Sus scrofa*)

IN REGIONE TOSCANA

ai sensi della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
- Legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")
- Legge regionale 12 febbraio 2016 n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 , n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 "Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994").

DEFINIZIONI

- aree non vocate: porzioni del territorio regionale caratterizzate dalla presenza diffusa di colture agricole, danneggiate o potenzialmente danneggiabili da una o più specie di ungulati, nelle quali la gestione di tale specie è di tipo non conservativo.
- aree vocate: porzioni del territorio agro-silvopastorale destinate alla gestione conservativa di una o più specie di ungulati, residue rispetto alle aree non vocate;
- braccata (o battuta): prelievo effettuato sul cinghiale su superfici medio-ampie, attraverso squadre formate da diciotto o più cacciatori iscritti e con l'utilizzo di un numero non limitato di cani;
- densità obiettivo: densità di ungulati da raggiungere in una determinata area attraverso la gestione ed il prelievo. Si riferisce temporalmente al termine della stagione venatoria;
- gestione non conservativa: applicazione dei sistemi di gestione venatoria e di controllo finalizzati alla costante rimozione di una specie selvatica da una determinata area;
- gestione conservativa: attuazione di procedure di gestione finalizzate al mantenimento nel tempo di una specie selvatica in un determinato territorio;
- istituti faunistici pubblici: le zone di protezione, le oasi, le zone di ripopolamento e cattura, le zone di rispetto venatorio, i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui, rispettivamente, agli articoli 14, 15, 16, 17 e 17 bis della l.r. 3/1994. Sono altresì assimilati a tale categoria i fondi chiusi e i fondi sottratti alla caccia programmata di cui all'articolo 25 della l.r. 3/1994;
- istituti faunistici privati: i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le

aziende faunistico-venatorie, le aziende agrituristico-venatorie, le aree addestramento cani di cui, rispettivamente, agli articoli 18, 20, 21 e 24 della l.r. 3/1994;

- prelievo in forma singola: prelievo effettuato da uno o più cacciatori fino ad un massimo di tre;
- prelievo selettivo a scalare: modalità di prelievo in cui il cacciatore, entro i limiti dei capi per ciascuna specie a lui assegnati, sceglie il capo da abbattere nel rispetto dei quantitativi massimi previsti dal piano di prelievo annuale per ciascuna classe di sesso/età;
- cane limiere: cane utilizzato nel prelievo con la tecnica della "girata";
- interventi di controllo: interventi di controllo numerico di una specie selvatica disposti dalla Regione ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994, praticati anche in zone, periodi e con mezzi vietati alla caccia.

ANALISI DEL CONTESTO NORMATIVO

La legge regionale n. 10/2016 è stata approvata allo scopo di far fronte alla presente situazione di criticità, che vede in Regione Toscana la presenza di popolazioni di ungulati selvatici aventi distribuzione e densità non proporzionate alla reale vocazionalità del territorio, con l'obiettivo di raggiungere e mantenere densità sostenibili per l'ambiente, rispetto all'impatto che queste specie producono sulle colture agricole, sui boschi, sulle altre specie e sulle attività antropiche in genere.

Pur essendo già prevista dal regolamento attuativo della l.r. 3/1994 l'individuazione delle aree vocate e non vocate agli ungulati, la nuova norma ha introdotto una netta e chiara distinzione tra le finalità di gestione degli ungulati nelle zone del territorio regionale a diversa vocazionalità, introducendo il concetto di "aree problematiche", intese come aree non vocate alla presenza degli ungulati ed in cui la gestione degli stessi è non conservativa, distinte dal resto del territorio considerato come area vocata in cui la gestione delle popolazioni ungulate è di tipo conservativo ed improntata ad un criterio di sostenibilità ambientale.

Questa netta distinzione topologica si rispecchia per ogni specie ungulata, come detto, in una diversa impostazione degli strumenti di gestione, sia a livello di programmazione del prelievo venatorio, che nelle modalità di esercizio dello stesso. In particolare per la specie cinghiale, a differenza dei cervidi e bovidi per i quali il prelievo avviene esclusivamente in modo selettivo, è previsto il prelievo in braccata nelle aree vocate, mentre nelle non vocate il prelievo può essere effettuato esclusivamente in modo selettivo da punto fisso durante tutto l'arco dell'anno, eccetto che nel periodo previsto dal calendario venatorio regionale (dal 1 ottobre al 31 dicembre per il 2017), in cui può essere svolto in forma singola alla cerca o con la tecnica della girata. Sforzo e modalità di prelievo sono quindi calibrate nel tempo e sul territorio allo scopo di dare maggior efficienza ed

efficacia all'azione venatoria nel perseguimento degli obiettivi di gestione del cinghiale nelle aree a diversa vocazionalità, anche allo scopo di ridurre il ricorso agli interventi di controllo (ex art. 37 l.r. 3/1994) in particolare nelle aree non vocate, maggiormente suscettibili di danni da cinghiale. In ogni caso la modifica delle aree vocate al cinghiale non implica variazioni nelle modalità di intervento sulla specie per le attività di controllo stesse.

Il carattere innovativo della l.r. 10/2016 sta quindi principalmente nell'aver strutturato una forma di gestione venatoria del cinghiale nelle aree non vocate, in precedenza legata alla pianificazione di carattere straordinario prevista dall'articolo 28 bis, comma 4 del d.p.g.r 33/R/2011, che non sempre negli anni passati ha trovato una omogenea e coerente applicazione a livello regionale.

Presupposto fondamentale per la corretta applicazione dei principi della l.r. 10/2016, e quindi per il perseguimento dei risultati attesi, è la revisione delle aree vocate e non vocate secondo i criteri stabiliti dalla stessa norma, includendo nelle zone non vocate: le aree coltivate soggette a danni documentati nel quinquennio precedente, le aree coltivate potenzialmente danneggiabili anche in presenza di opere di dissuasione, i terreni potenzialmente coltivabili da rimettere a coltura, comprese le frazioni boscate e cespugliate tra loro intercluse, attestandone i confini lungo linee fisiche di facile identificazione. Per la specie cinghiale la l.r. 10/2016 prevede che siano incluse tra le zone non vocate le zone di ripopolamento e cattura.

PROCEDURE DI APPROVAZIONE

Il nuovo inquadramento delle aree vocate e non vocate al cinghiale, individuate secondo i criteri previsti dalla l.r. 10/2016, non introduce un fattore di totale novità nella gestione faunistica delle popolazioni di ungulati, ma rappresenta una revisione dell'attuale assetto già previsto dalle amministrazioni provinciali con i propri piani faunistico venatori, già sottoposti nel corso dell'iter di approvazione alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione d'incidenza sui Siti della Rete Natura 2000.

L'aggiornamento delle aree vocate e non vocate al cinghiale si configura pertanto come una modifica minore e non sostanziale del quadro pianificatorio vigente in ambito faunistico venatorio stabilito dai piani provinciali; per le suddette ragioni l'approvazione della revisione dell'assetto delle aree vocate e non vocate al cinghiale ha seguito le procedure previste dall'articolo 5, comma 3, lettera b) della l.r. 10/2010 per le modifiche minori di piani e programmi, effettuando la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 22 della stessa legge.

La procedura di assoggettabilità a VAS è stata attivata inviando richiesta al Nucleo Unificato Regionale di Valutazione (NURV) con nota n. AOOGRT/586240/U.090.010 del 05/12/2017, ai

sensi dell'articolo 22 della citata l.r. 10/2010.

Il NURV ha successivamente assunto la determinazione n. 1/AC/2018 nella seduta n.189/PS del 22/01/2018, con cui si è espresso in merito a quanto sopra ritenendo che la revisione delle aree vocate e non vocate al cinghiale possa essere esclusa dalla procedura di VAS.

La procedura di assoggettabilità a VAS ha inoltre previsto una fase di "screening" di valutazione d'incidenza sugli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000, riportando una analisi per ogni sito interessato da porzioni di territorio cacciabile oggetto di modifica dell'area vocata al cinghiale rispetto alla precedente pianificazione.

Nell'ambito della suddetta determinazione il NURV ha prescritto di non operare variazioni nell'area vocata al cinghiale per i seguenti 4 siti della rete Natura 2000 (rimandandone la valutazione specifica nell'ambito del prossimo piano faunistico venatorio regionale):

- ZSC/ZPS Lago di Chiusi (IT5190009)
- ZSC/ZPS Lucciolabella (IT5190010)
- ZSC/ZPS Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano (IT5190005)
- pSIC Bosco ai Frati (IT5140006)

Per quel che concerne il sito ZSC/ZPS Lago di Chiusi (IT5190009), in considerazione delle caratteristiche proprie della zona, è da valutarsi, nell'ambito del prossimo Piano faunistico venatorio regionale, la richiesta di riconoscimento quale area vocata alle specie cinghiale, di una porzione di sito che comprende l'area attigua al perimetro del Lago di Chiusi.

Sono inoltre state raccolte le osservazioni pervenute dagli enti competenti interpellati durante la procedura di assoggettabilità a VAS, che sono state valutate per la stesura della proposta definitiva di revisione.

LE AREE VOCATE E NON VOCATE AL CINGHIALE NELLA PRECEDENTE PROGRAMMAZIONE

Precedentemente all'adozione della l.r. 10/2016 non esistevano provvedimenti normativi o atti di pianificazione regionali che definissero un criterio univoco e oggettivo per l'individuazione delle aree vocate e non vocate, essendo tale adempimento demandato unicamente agli atti di pianificazione provinciali. Tale impostazione, unitamente alla mancanza di una stabile strutturazione del prelievo venatorio nelle aree non vocate alternativa a quella prevista nelle aree vocate, ha prodotto negli anni l'attuale impostazione del quadro territoriale delle vocazioni

faunistiche, che presenta disomogeneità di interpretazione tra i vari contesti provinciali ed una perimetrazione che rispecchia la generale prevalenza della forma di caccia in braccata sulle altre forme di prelievo del cinghiale.

In alcuni casi, le amministrazioni provinciali hanno operato in passato escludendo dalle aree vocate al cinghiale tutte le zone non ricomprese nel territorio a caccia programmata, quindi dichiarando non vocati tutti gli istituti faunistici pubblici e privati e l'intero sistema delle aree protette, su basi meramente amministrative e non tenendo conto della reale natura del territorio.

In termini territoriali l'attuale perimetrazione delle aree vocate e non vocate al cinghiale non è pertanto pienamente conforme ai parametri previsti dalla nuova normativa, in relazione alla rispondenza della vocazione faunistica alla reale natura del territorio, in considerazione delle caratteristiche di uso del suolo e della presenza di attività agricole potenzialmente incompatibili con una gestione conservativa della specie cinghiale. In tale ottica l'attuazione della l.r. 10/2016 non può prescindere da una revisione di tali aree vocate e non vocate al cinghiale, in quanto solo la corretta ripartizione delle vocazioni faunistiche del territorio regionale potrà consentire di calibrare sforzo e modalità del prelievo nei luoghi e nei tempi più idonei a riportare distribuzione e densità delle specie cinghiale, in un quadro di sostenibilità e di coerenza con le risorse ambientali e le attività antropiche.

APPROCCIO METODOLOGICO PER LA REVISIONE DELLE AREE VOCATE E NON VOCATE AL CINGHIALE

La definizione delle nuove aree vocate e non vocate al cinghiale è frutto di un approccio metodologico che ha avuto come presupposto fondante lo studio dell'uso del suolo su base georeferenziata, secondo i criteri previsti dalla l.r. 10/2016. A tale scopo è stato utilizzato l'open data geografico "ucs2013" presente sul portale Geoscopio della Regione Toscana (http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio) contenente l'uso e la copertura del suolo del 2013, che risulta il più aggiornato, in quanto prodotto sulla base dell'interpretazione delle foto aeree del 2013 ed approvato dalla Regione Toscana nel 2015 ed è in formato vettoriale (shape file) poligonale. Ad ogni poligono è associata il dato di uso del suolo secondo le cinquanta categorie previste.

Nelle figure seguenti sono riportate, a titolo di esempio, le mappe prodotte per il comprensorio di Lucca.

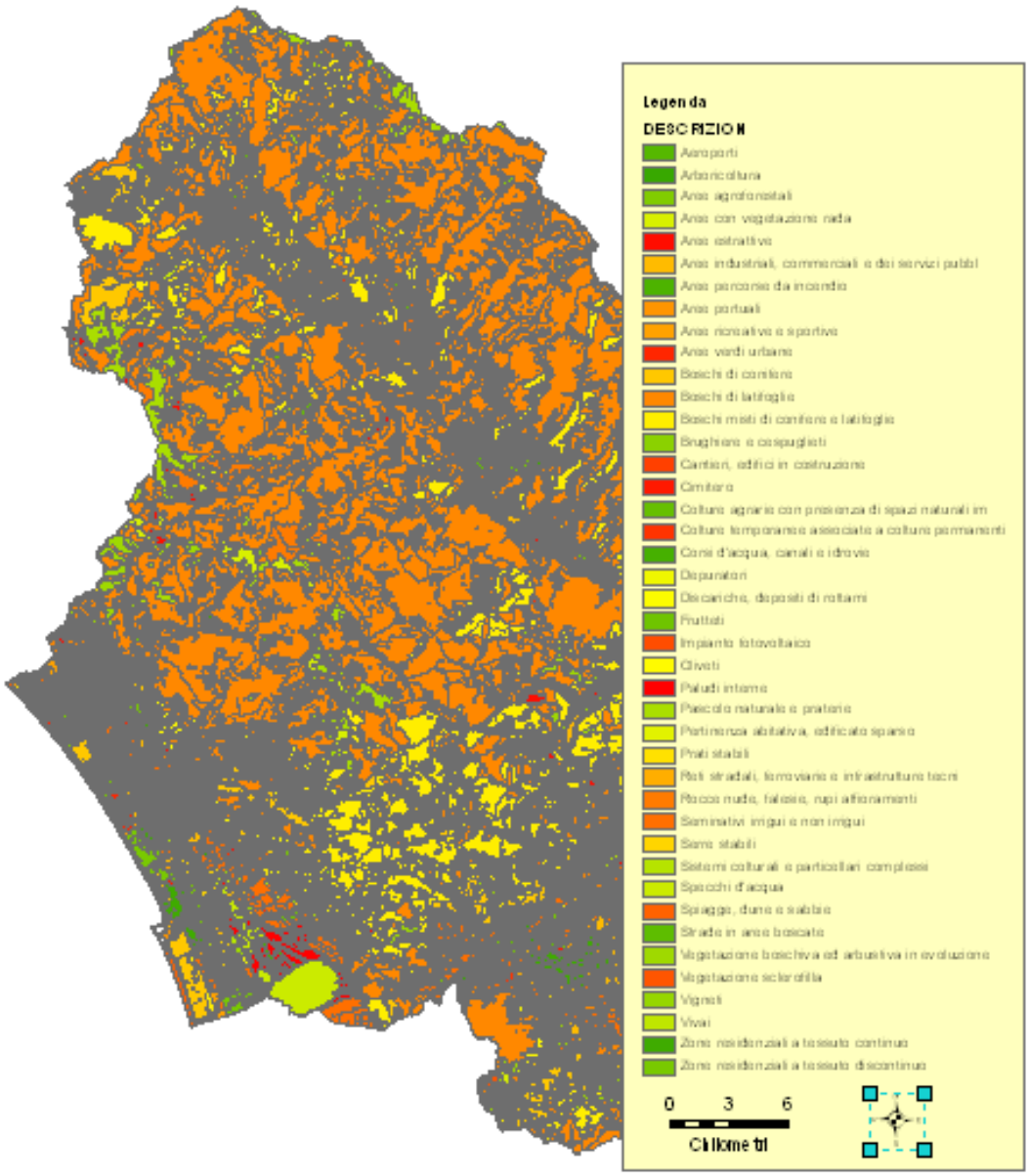

Ad ogni categoria di uso del suolo è stato assegnato un livello di rischio di impatto da cinghiale (6 livelli: da 0 = impatto nullo, a 5 = impatto certo) secondo la seguente classificazione:

N.	UCS2013	DESCRIZIONE	Rischio di impatto CINGHIALE
1	111	Zone residenziali a tessuto continuo	5
2	112	Zone residenziali a tessuto discontinuo	5
3	1121	Pertinenza abitativa, edificato sparso	5
4	121	Aree industriali, commerciali e dei servizi pubbl	5
5	1211	Depuratori	5
6	1212	Impianto fotovoltaico	5
7	122	Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecni	5

8	1221	Strade in aree boscate	5
9	123	Aree portuali	5
10	124	Aeroporti	5
11	131	Aree estrattive	5
12	132	Discariche, depositi di rottami	5
13	133	Cantieri, edifici in costruzione	5
14	141	Aree verdi urbane	5
15	1411	Cimitero	5
16	142	Aree ricreative e sportive	5
17	210	Seminativi irrigui e non irrigui	3
18	2101	Serre stabili	5
19	2102	Vivai	4
20	213	Risaie	4
21	221	Vigneti	4
22	222	Frutteti	4
23	223	Oliveti	2
24	2221	Arboricoltura	2
25	231	Prati stabili	2
26	241	Colture temporanee associate a colture permanenti	2
27	242	Sistemi colturali e particellari complessi	4
28	243	Colture agrarie con presenza di spazi naturali im	2
29	244	Aree agroforestali	1
30	311	Boschi di latifoglie	0
31	312	Boschi di conifere	0
32	313	Boschi misti di conifere e latifoglie	0
33	321	Pascolo naturale e praterie	2
34	322	Brughiere e cespuglieti	0
35	323	Vegetazione sclerofilla	0
36	324	Vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione	0
37	331	Spiagge, dune e sabbie	3
38	332	Rocce nude, falesie, rupi affioramenti	0
39	333	Aree con vegetazione rada	0
40	3331	Cesse parafuoco	0
41	334	Aree percorse da incendio	0
42	411	Paludi interne	3
43	421	Paludi salmastre	3
44	422	Saline	5
45	423	Zone intertidali	3
46	511	Corsi d'acqua, canali e idrovie	0
47	512	Specchi d'acqua	0
48	5124	Acquacoltura	0
49	521	Lagune	0
50	523	Mare	0

In sintesi il criterio di classificazione è stato il seguente:

- 5: aree urbane e similari (impatto certo)
- 4: aree coltivate di pregio (impatto molto probabile)
- 3: aree coltivate (aperte) dove l'impatto ci può essere
- 2: aree coltivate dove l'impatto è scarso
- 1: impatto non rilevante
- 0: impatto da considerarsi nullo

Agendo sulla simbologia è possibile, utilizzando la classificazione di impatto, visualizzare facilmente l'impatto potenziale del cinghiale sul territorio in base alla suddetta classificazione.

Di seguito l'esempio della classificazione del file vettoriale per l'impatto potenziale del cinghiale nel comprensorio di Lucca.
È evidente l'impatto potenziale del cinghiale maggiormente significativo nelle aree urbane (ad est Lucca ed a ovest la Versilia) e nelle aree agricole di pianura e della Valle del Serchio, di cui si riporta anche un particolare:

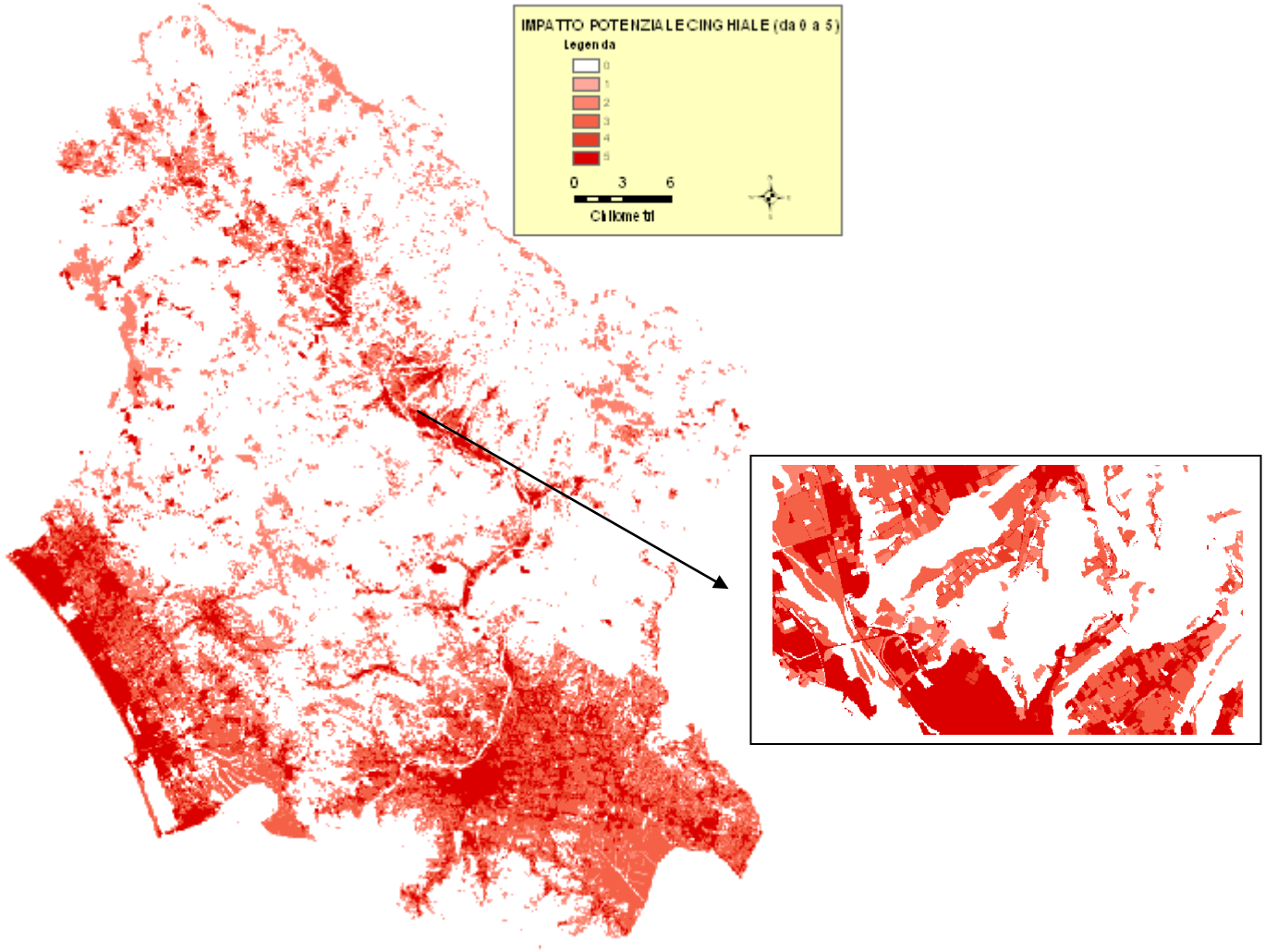

Per testare l'affidabilità del metodo utilizzato e valutare la congruità delle mappe di rischio di impatto, il suddetto inquadramento è stato sovrapposto per aree campione ai danni georeferenziati accertati e periziati da ATC e Province.

Per la successiva individuazione delle aree non vocate al cinghiale sono stati presi in considerazione i poligoni aventi impatto 3-4-5 (in sintesi aree urbane, aree con colture pregiate, seminativi in aree

aperte), attorno ai quali si è definita una perimetrazione che tenesse conto della necessità, già prevista dalla legge, di attestare i confini lungo linee fisiche di facile identificazione, attestandosi su un livello di risoluzione che evitasse per ovvie ragioni gestionali un eccessiva frammentazione delle aree individuate.

L'individuazione delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale, operata con i criteri di cui sopra, è stata estesa anche al territorio soggetto a divieto di caccia, quali le zone interessate dagli istituti faunistici pubblici a divieto e le aree ricomprese all'interno delle aree protette nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e regionali di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 30/2015) al fine di dare completezza cartografica e statistica alla ricognizione delle vocazioni faunistiche su tutto il territorio regionale. All'interno dei suddetti territori a divieto di caccia tale ricognizione non ha naturalmente alcuna incidenza sulle modalità di gestione del cinghiale, che non possono comunque prevedere forme di prelievo venatorio, né crea pregiudizio alcuno sulle strategie di pianificazione messe in atto dagli enti gestori delle aree protette.

CARTOGRAFIA DELLE AREE VOCATE AL CINGHIALE
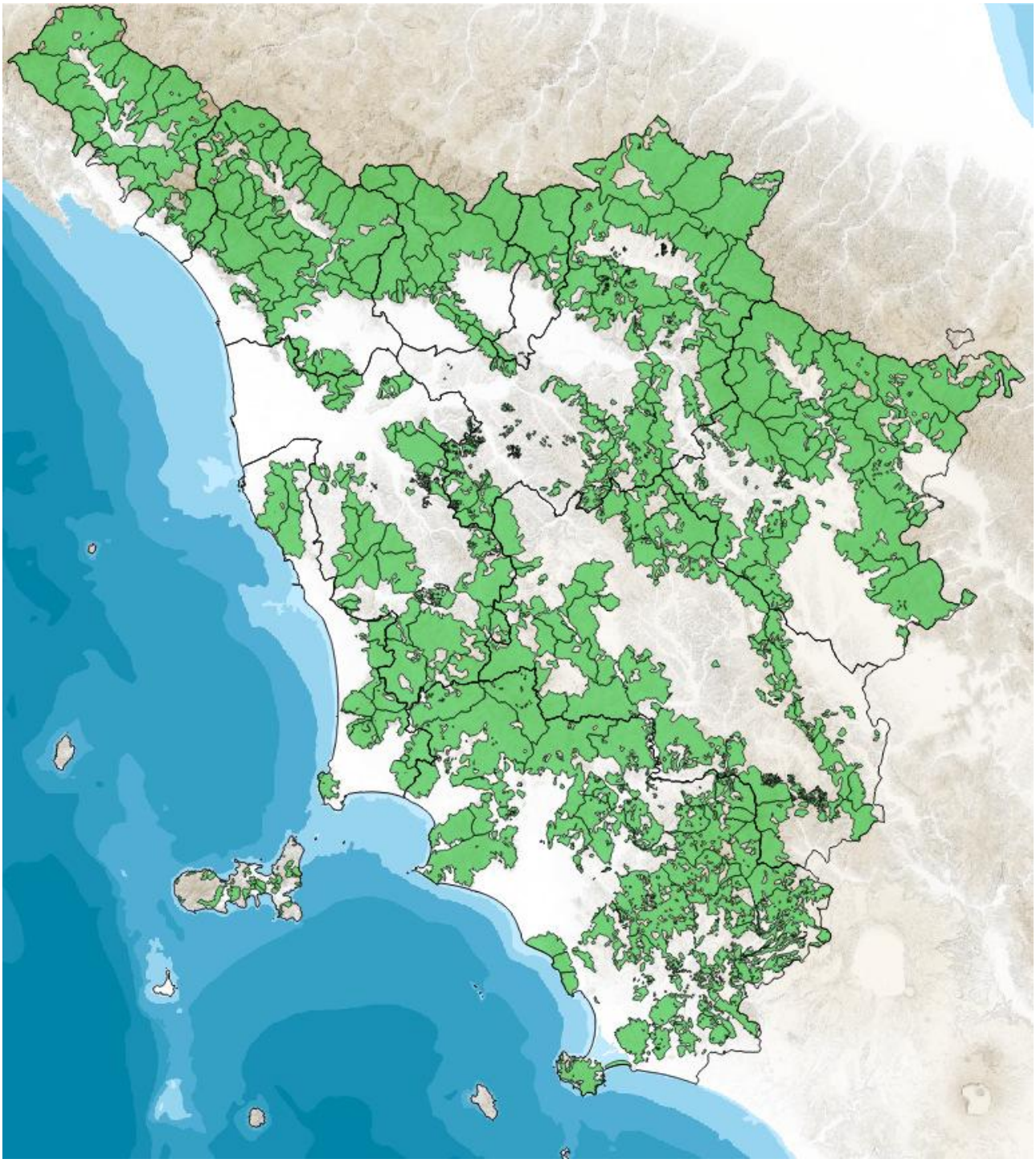
Si riporta nell'immagine seguente il quadro cartografico delle aree vocate al cinghiale derivanti dal processo di revisione. Si intendono come aree non vocate al cinghiale tutte quelle non individuate come vocate nella suddetta cartografia.